

5. - Personale

5.1. - La consistenza effettiva del personale è inferiore alla dotazione organica elevata a 73 unità con D.P.C.M. del 29 novembre 1982. Tale situazione è dovuta da una lato, alla circostanza che l'Ente ha omesso, nel passato, di bandire concorsi pubblici, e, dall'altro, al blocco degli organici posto dalle leggi finanziarie operato negli ultimi anni; blocco, peraltro, che è venuto meno a seguito della legge finanziaria del 24 dicembre 1996, n. 662.

Con l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la pianta organica è stata provvisoriamente rideterminata nella misura corrispondente ai posti effettivamente coperti al 31 agosto 1993, pari a 69 unità, comprensive del personale non di ruolo (come si evince dai prospetti delle successive pagine).

Con deliberazione del 1995 l'ente sulla base di una metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro ritenuta congrua dal Dipartimento per la funzione Pubblica, ha proposto una dotazione organica complessiva di 81 unità compresi il direttore generale e due dirigenti. Siffatta proposta, ritenuta da detto Dipartimento sostanzialmente adeguata alle necessità operative - salva la variazione di - 1 unità nel contingente dei dirigenti e + 1 unità in quello della x qualifica funzionale - non è stata condivisa dal Ministero del Tesoro il quale si è espresso a favore dell'organico di 69 unità sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'organico proposto scontrerebbe un teorico e non dimostrato incremento di attività;
- alcuni tempi di lavorazione sarebbero eccessivi;
- non sarebbe opportuno, al fine di stimolare possibili incrementi di produttività, fissare la dotazione organica al massimo tecnico;
- la situazione finanziaria dell'ente che si rivela ostativa.

Nei prospetti che seguono sono evidenziati i dati relativi alla dotazione organica ed alla consistenza effettiva del personale in servizio, distintamente per il personale di ruolo e per quello fuori ruolo, a partire dal periodo successivo alla ricordata rideterminazione provvisoria dell'organico.

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO

Qualifiche	Dotazione Organica	Consistenza effettiva al 31 Dicembre			
		1994	1995	1996	1997
Dirigente	1	2*	-	1*	1
X Livello	-	-	-	-	-
IX Livello	2	1*	1*	1*	1
VIII Livello	5	5 di cui 3*	3 di cui 1*	5 di cui 2*	4
VII Livello	11	7 di cui 1*	9	8 di cui 1*	9
VI Livello	14	6 di cui 1*	5 di cui 1*	9 di cui 1*	9
V Livello	32	18	15 di cui 1*	22	18
IV Livello	6	1	1	13	13
III Livello	2	-	-	-	-
II Livello	-	-	-	-	-
I Livello	-	-	-	-	-
TOTALE	73	40	34	59 **	55 **

* Con mansioni superiori.

La posizione del Direttore Generale è al di fuori dell'organico.

** Comprese le unità assunte ai sensi dell'art. 9, comma 15 della legge n. 394/1991 e successivamente inquadrare in ruolo.

SITUAZIONE DEL PERSONALE NON DI RUOLO

Qualifiche	Consistenza effettiva al 31 Dicembre			
	1994	1995	1996	1997
VI Livello	1	1		
V Livello	1	1		
IV Livello	10	10		
III Livello	11	11		
II Livello	6	6		
I Livello				
TOTALE	29	29		

Alla fine del quadriennio esaminato, in una visione complessiva del personale di ruolo e fuori ruolo, le vacanze rispetto all'organico di 73 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 1982, risultano pari al 24,6%.

Le vacanze di maggior rilievo si riscontrano tra il personale appartenente al V livello comprensivo di personale con qualifica di guardia del Parco.

Le tabelle che seguono espongono l'andamento nel quadriennio, del costo del lavoro, comprensivo anche di quello del personale non di ruolo, nonché le percentuali annue di variazione, con riferimento sempre all'ultimo quadriennio.

COSTO DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

A) ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	1994	1995	1996	1997
Stipendi ed altri assegni fissi	1.579	2.014	3.254	3.400
Art. 9 L. 394/91 (1)	796	827	-	-
Premi/Fondi incentivanti produttività	240	189	295	319
Indennità varie	100	111	113	177
Spese per il personale di sorveglianza	6	10	8	7
Oneri previdenziali ed assistenziali	722	830	989	926
Altro (2)		69		
TOTALE A	3.443	4.050	4.659	4.829

B BENEFICI SOCIALI ED ASSISTENZIALI	1994	1995	1996	1997
Interventi assistenziali	79	80	98	97
Corsi	18	3	13	3
TOTALE B	97	83	111	100
TOTALE GENERALE (A + B)	3.540	4.133	4.770	4.929
VARIAZIONE %		17	15	3
INCIDENZA SUL TOTALE DELLE SPESE CORR.	49	56	60	49

(1) L'applicazione dell'art. 9 della L. 394/91 ha dato luogo all'assunzione di personale non di ruolo. L'importo relativo al totale generale è comprensivo, pertanto, dei costi derivanti sia dal personale di ruolo che da quello non di ruolo.

(2) Sotto questa voce si registra un importo relativo all'applicazione di una decisione della magistratura amministrativa.

in milioni di lire

Anno	Unità in servizio	Costo globale			Costo medio (onere individuale)
		Prev.	Cons.	Scost. %	
1994	41 + 29	3.504	3.443	- 2	49
1995	35 + 29	4.531	4.050	- 11	63
1996	59	4.800	4.659	- 3	79
1997	55	4.800	4.829	+ 1	88

L'esame del suindicato prospetto evidenzia che nonostante la diminuzione delle unità in servizio, si verifica un aumento sensibile del costo globale e di quello unitario presumibilmente dovuto anche all'erogazione a tutto il personale dell'indennità mensile pensionabile previsto dall'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e che è conglobata nel cap. 2010 relativo a stipendi ed assegni al personale.

5.2. - La dichiarata insufficienza del personale disponibile per lo svolgimento delle specifiche attività istituzionali ha indotto, soprattutto nel periodo 1994, 1997, il ricorso a persone estranee all'Ente mediante incarichi di collaborazione professionale e convenzioni. Tale pratica, seguita per realizzare attività di ricerca e di collaborazione scientifica, è stata utilizzata anche per incombenze di natura amministrativa e di rapporto tecnico e segretariale - per le quali non è agevole distinguere tra prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro dipendente - sulla base della considerazione "che con l'esiguo personale a disposizione non sarebbe stato possibile assolvere ad alcune importanti nuove esigenze operative..... scaturenti dalla legge quadro".

Siffatta motivazione si pone in contrasto con il contenuto delle relazioni ai bilanci di previsione relativi agli esercizi 1994, 1995, 1996 e 1997 in cui pedissequamente si rappresenta che "alle convenzioni per prestazioni di lavoro si pensa di ricorrere ormai soltanto in caso di assoluta necessità avendo risolto, nel complesso, molti problemi di funzionalità dei vari servizi dell'ente, con i concorsi interni già espletati".

In merito ai menzionati incarichi professionali la Corte non può non esprimere perplessità sotto il profilo sia della legittimità che della economicità.

Invero, l'autonomia di cui gode l'Ente nell'avvalersi di specifiche professionalità a fine istituzionali, è subordinata all'osservanza di precise condizioni normative e non può non essere circoscritta entro rigorosi limiti temporali. Al riguardo, l'art. 7, comma 6, del D.L. n. 29/1993, dispone che siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso delle collaborazioni fornite da "esperti di provata competenza". Il successivo art. 36, comma 4, vieta inoltre, ove, non sussistano concrete esigenze funzionali o vi sia la possibilità di farvi fronte con il personale in servizio, la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi e, in ogni caso, configura la nullità di pieno diritto delle assunzioni, anche in forma di contratti d'opera, effettuate in violazione di detto divieto. In ogni caso si rileva che detto fenomeno, anzichè assumere proporzioni sempre più ridotte nel tempo, come preventivato nelle relazioni al consuntivo 1995, ha avuto una progressiva espansione proprio nel periodo successivo al citato decreto 29 come risulta dal seguente prospetto.

in migliaia di lire

	1994	1995	1996	1997
Prestazioni professionali (cap. 4180)	69.694	121.693	169.663	199.911
Rapporti di lavoro a convenzione (cap. 10080)	38.944	117.147	288.712	338.056
TOTALE	108.638	238.840	458.375	537.967

Va, pertanto, richiamata l'attenzione dell'Ente e dell'organo di controllo interno perchè siano verificate le richieste condizioni, specialmente laddove il ricorso improprio a contratto di lavoro a tempo determinato dissimuli forme anomale di assunzione.

Sotto il profilo dell'osservanza del criterio di economicità, deve ribadirsi l'esigenza di contenere il ricorso a tali prestazioni, pur indispensabili in relazione a taluni compiti istituzionali e riconnesse, secondo l'ente, ad un organico sottodimensionato, affinchè l'attività del personale in servizio non si esaurisca in

funzioni di mero supporto alle prestazioni di soggetti esterni alle strutture dell'Ente.

L'onere sostenuto, comunque, risulta particolarmente elevato in quanto complessivamente si rivela nel 1997 di importo pari 1/10 dell'intero costo del personale in servizio.

Dal suindicato prospetto emerge che l'ente ha sempre fatto ricorso a siffatto modulo di acquisizione di prestazione che, soprattutto nell'esercizio 1996, ha assunto una valenza finanziaria particolare.

Si rileva, infine, che l'esame della dinamica interna del ruolo, così come si è evoluta nel corso dell'intero periodo in esame, ha evidenziato un sistematico ricorso ad un procedimento di scorrimento da posizioni meno elevate a quelle immediatamente superiori conseguite attraverso procedure concorsuali da personale assunto in deroga a norma di legge o applicando normative inconferenti, con la conseguenza che il ruolo presenta tuttora carenze nelle qualifiche più basse, causando, presumibilmente, una ipofunzionalità di alcuni settori.

Detto fenomeno è, inoltre, accentuato dalla circostanza che il personale assunto ai sensi dell'art. 9, comma 14 della legge 374/1991, è stato destinato in prevalenza a mansioni diverse da quelle normativamente previste ("impiego di personale tecnico e di manodopera").

6. - Anomalie nel settore del personale

6.1. - Nella precedente relazione, in materia di personale sono stati mossi rilievi che traevano origine da situazioni pregresse soprattutto in materia di assunzione in assenza di presupposti normativamente previsti.

In particolare dalla relazione sulla verifica amministrativo-contabile redatta, in data 10 febbraio 1990, dall'Ispettorato Generale di Finanza, risulta che l'Ente ha stipulato frequentemente contratti di collaborazione continuativa per la effettuazione di prestazioni lavorative ricadenti in tutto nelle mansioni del personale dipendente, eludendo ancora una volta la normativa di cui alla legge n. 70/1975, che fa obbligo agli enti del parastato di procedere ad assunzioni solo con pubblici concorsi.

Il Commissario straordinario, con delibera n. 10 del 28 maggio 1994 indicava ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1° marzo 1988 n. 285 e dell'art. 12 del D.L. 24 novembre 1990 n. 344, convertito con legge del 23 gennaio 1991, n. 21, concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo dell'Ente a n. 1 posto per la qualifica funzionale IX, 1° profilo professionale (funzionario capo) e a n. 3 posti per la qualifica funzionale VIII.

La cennata situazione di confusione e di incertezza in materia di gestione del personale risulta confermata dalla prefata deliberazione che, secondo condivisibili osservazioni mosse dal collegio dei revisori, suscita perplessità in particolare in ordine alla corretta osservanza dell'art. 12, comma 3 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344 convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 per i concorsi interni, nonché del comma 4 del suindicato art. 12 della legge 21/1991 in materia di inquadramenti e in ordine alla errata previsione dell'attuazione del concorso di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 285/88 del profilo della VIII qualifica a quello di IX qualifica funzionale in quanto non è previsto dal suindicato comma 3 dell'art. 12 della legge n. 21/91.

Inoltre l'ente con deliberazione n. 136/92 del 10 dicembre 1992 autorizzava la Presidenza all'assunzione di personale straordinario, ai sensi dell'articolo 9, capoverso 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo le norme del collocamento di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83 raccomandando, in conformità delle osservazioni espresse del Collegio dei revisori, l'applicazione

graduale della citata normativa sia in relazione alle disponibilità finanziarie del Parco che a motivate e comprovate necessità dell'Ente.

Con determinazione n. 589/92 del 18 dicembre 1992 il Presidente dell'ente, ravvisata la necessità di fissare precise direttive per la corretta e graduale attuazione della suindicata deliberazione 136, disponeva che le assunzioni di personale straordinario autorizzate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dovessero essere effettuate ai sensi dell'art. 7 della legge 1988, n. 554 "tenuto conto anche delle disposizioni di legge richiamate in premessa", cioè, della citata disposizione della legge quadro sulle aree predette.

E sulla base di siffatta normativa l'Ente assunse nel periodo gennaio - febbraio 1993 con contratto a tempo indeterminato 29 unità lavorative (con le quali aveva instaurato, in varie occasioni, rapporti di lavoro privatistico, anche temporaneo) destinandole prevalentemente, a mansioni non tecniche o di manodopera, come invece espressamente è previsto dall'art. 9, comma 14 della legge 394/1991.

In prosieguo, previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, con atto del 15 novembre 1994 - successivamente ratificato con delibera n. 3/95 del Consiglio direttivo, il Commissario dell'ente decideva:

"1) - di bandire, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 concorsi riservati per titoli ed esami al personale fuori ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1994 con regolari contratti di tipo privatistico per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali di cui al vigente Regolamento organico del personale;

2) - di stabilire che ai concorsi di cui al punto 1 possa partecipare esclusivamente il personale fuori ruolo in possesso dei requisiti fissati all'art. 5 del vigente Regolamento interno per le assunzioni ex art. 9, comma 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Detto atto, unitamente alla delibera di ratifica da parte del Consiglio direttivo fu oggetto di censura da parte del Ministero vigilante e del Ministero del Tesoro, che, a più riprese ne rilevarono la illegittimità, senza comunque precisarne - a quanto risulta - gli esatti termini.

Ciò nonostante, l'ente procedette allo svolgimento dei concorsi, alla nomina dei vincitori e alla immissione in ruolo degli stessi.

Le vicende, siccome descritte, evidenziano, ad avviso della Corte un comportamento che appare non abbia tenuto conto dell'interesse pubblico puntualmente configurato in specifiche disposizioni di legge e che in generale si ritiene di dover censurare.

E' da rilevare che in merito alla complessa questione relativa al personale l'Amministrazione vigilante ha fatto presente che "i concorsi indetti dal Parco ancorchè esperiti attraverso procedure divergenti da quelle legali, sono, però, andati a coprire posti previsti nella pianta organica dell'ente, con la conseguenza che i concorsi e le conseguenti assunzioni sono andate a realizzare proprio interesse pubblico che potrebbe costituire il presupposto di un eventuale annullamento".

6.2 - Attribuzioni di funzioni e mansioni superiori

In esito ad alcuni accertamenti disposti dalla Procura Regionale per l'Abruzzo, il Collegio dei Revisori ha fatto, tra l'altro, presente che ad una impiegata sono state attribuite le funzioni temporanee di dirigente ed il relativo trattamento economico con decisione presidenziale n. 18/1995 del 27.7.1995 (non rinvenuta) a decorrere dall'1.10.1994.

Dagli atti in possesso della Corte ed in particolare dall'elenco del personale allegato ai conti consuntivi emerge che siffatta attribuzione di funzioni persiste a tutto il 1997.

In merito la Sezione, in disparte la considerazione che il regolamento organico del personale non contiene alcuna disciplina in tema di ordinamento di servizi e conseguente individuazione delle attribuzioni di un ufficio di livello dirigenziale (vedi amplius retro pag. 12), rileva che il protrarsi, nel tempo, di una siffatta situazione evidenzia un comportamento omissivo anomalo, non rispondente ai canoni di buon andamento e di ragionevolezza operativa che richiedono, in tali casi, una sollecita attivazione dei meccanismi concorsuali per l'assegnazione della posizione funzionale dirigenziale. L'aver differito "sine die" siffatto adempimento, evidenzia, quanto meno, una macroscopica negligenza che si sottopone alle doverose valutazioni del Ministero vigilante per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Analoghe considerazioni devono essere formulate anche per le attribuzioni di mansioni superiori disposte a favore di unità del personale contrattualizzato per un periodo superiore alla durata massima di sei mesi prevista dall'art. 15, 5° comma, del DPR 16 ottobre 1979, n. 509.

In merito si fa presente che l'ente, nonostante i numerosi solleciti del Ministero vigilante, non ha trasmesso a quest'ultimo copia dei provvedimenti di cui trattasi.

La questione è stata segnalata alla Procura della Corte competente per territorio.

6.3. - Si premette che l'indennità pensionabile di cui al D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 è corrisposta, anche sulla base di specifici orientamenti giurisprudenziali alle guardie del Parco che, essendo equiparate, ai sensi dell'art. 118 del vigente regolamento organico dell'Ente, al Corpo Forestale dello Stato, sono considerate forze di polizia, secondo la specifica definizione di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121.

Con deliberazione n. 129 in data 14 aprile 1992 il consiglio di Amministrazione dell'Ente ha disposto la corresponsione di detta indennità al restante personale - compreso quello dirigenziale - privo della qualifica di p.s., e ciò nel presupposto che l'attività tecnico-scientifica amministrativa è svolta dal personale civile di detto ente a coordinamento e supporto dell'attività di polizia esercitata dalle guardie del parco, mutuando in tal modo la linea ermeneutica posta a base del decreto del Ministero per l'Agricoltura e per le foreste n. 25195 del 30 novembre 1983.

Con la successiva deliberazione del Consiglio direttivo n. 10/95 del 28 luglio 1995 è stato ribadito di estendere a decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità mensile pensionabile a tutto il personale di ruolo avente diritto e di definire transattivamente la vertenza iniziata davanti al Tar Lazio da alcuni dipendenti per il riconoscimento della detta indennità.

Poichè erano insorti dubbi in ordine alla legittimità delle suindicate delibere la questione è stata sottoposta dal magistrato delegato alla competente Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti la quale con delibera n. 90/98 del 9 novembre 1998 - 5 gennaio 1999 ha dichiarato, fra l'altro, il non luogo a provvedere in ordine alla deliberazione n. 129/92, in quanto la stessa

non ha ricevuto esecuzione e non è stata confermata dalla successiva n. 10/95; il non luogo a censura di legittimità sulla deliberazione n. 10/95- con la quale è stato ribadito di estendere a decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità mensile pensionabile suindicata a tutto il personale di ruolo avente diritto e di definire transattivamente la vertenza iniziata davanti al Tar Lazio da alcuni dipendenti per il riconoscimento di detta indennità; - ed ha richiamato l'attenzione dei Ministeri vigilanti sul problema della legittimità del trattamento accessorio di cui trattasi, che deve trovare compiuta regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

Considerazioni finali

Una valutazione di sintesi dell'attività dell'ente nel settore in esame per il periodo 1988 - 1997, pone in evidenza una problematica complessa ed articolata in un quadro di diffusa illegittimità, a volte confuso ed incerto, caratterizzato da comportamenti ed omissioni posti in essere violando prescrizioni normative vigenti o applicando, nel tentativo di sanatoria, discipline inconferenti; con questo quadro si coniuga, rafforzando in tal modo gli aspetti negativi nella complessiva gestione dell'ente, una preoccupante condizione di assenza della funzione di vigilanza da parte del Ministero competente che ha omesso di esercitare il potere di annullamento previsto dall'art. 7, limitandosi, a volte, ad una generica declaratoria di illegittimità che, in quanto tale, non è idonea a precludere l'esecuzione di deliberati illegittimi.

7. - Struttura organizzativa del P.N.A.

Con determinazione n. 65 del 5 ottobre 1994, avente ad oggetto la riorganizzazione interna dell'Ente, il Commissario straordinario del P.N.A. ha individuato una struttura organizzativa articolata in dodici servizi:

Servizio Affari Generali

Servizio Amministrazione e Personale

Servizio Legale

Servizio Contabilità e Patrimonio

Servizio Urbanistico

Servizio Tecnico

Servizio Sorveglianza

Servizio Educazione e Interpretazione

Servizio Grafico - Artistico

Servizio Scientifico - Ambientale

Servizio Promozione

Servizio speciale.

Orbene la Corte ritiene, in via pregiudiziale, che la sede naturale della disciplina della struttura organizzativa dell'ente sia quella relativa all'ordinamento dei servizi che, ancorchè deliberato dall'ente in data 28 novembre 1977, è rimasto giuridicamente privo di efficacia non risultando che esso abbia mai riportato la prescritta approvazione ministeriale. Nè risulta che in merito sia intervenuto, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 70/1975 il Presidente del Consiglio dei Ministri.

In ogni caso la Corte rileva che il delineato apparato organizzativo articolato in dodici servizi non si appalesa coerente con l'esigenza di disporre di una struttura agile attraverso cui si estrinsechi, anche tramite articolazioni interne di uno stesso servizio, lo stretto rapporto di funzionalità che deve esistere fra assetto organizzativo e categoria di interessi omogenei da curare per singoli settori.

Inoltre la previsione, come autonomo centro organizzativo, di alcuni servizi, non sempre chiaramente riconducibili alle finalità della legge quadro, lungi dal rispondere ad esigenze di concreta attuazione di specifici interessi,

sembra porsi come mero disegno di gestione dell'organizzazione avulso dalla concretezza dell'operare dell'ente.

La Corte ritiene, in merito, che sarebbe opportuno stante la identità strutturale e funzionale dei singoli enti parco, che venisse adottato - anche in attuazione del d.l. 29/1993 - uno schema tipo di organizzazione interna è di ripartizione di compiti fra unità di servizio, aderente all'elemento costante rappresentate dallo stretto nesso che deve esistere tra la struttura organizzativa e la soddisfazione di interessi generali canonizzati dalla legge quadro.

Ovviamente, questa esigenza di uniformità di organizzazione e di articolazioni interne non deve però sacrificare quella necessaria adattabilità alle concrete situazioni che, pur nella identità di compiti e funzioni, possono essere tipiche di singoli enti.

8. - Attività istituzionali

8.1. - Nel periodo 1988 - 1997 fra i fatti più significativi che hanno inciso sulla vita dell'Ente è da segnalare - secondo notizie da quest'ultimo comunicate - l'ampliamento del territorio protetto al comprensorio delle Mainarde, nel versante molisano del Parco, disposto con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1990. Tale ampliamento risulta di particolare importanza, in quanto permette di assicurare la migliore protezione di un territorio di notevole valore naturalistico, ambientale e paesaggistico. A seguito del provvedimento di ampliamento è stato possibile dare nuovo impulso al cosiddetto "Progetto Mainarde" che, secondo quanto comunicato dall'Ente, prevede una serie di interventi di carattere ambientale, naturalistico ed economico a sostegno e rilancio di quel comprensorio.

A seguito dell'ampliamento suindicato l'Ente ha proceduto con ordinanza alla ridefinizione dei confini della zona di protezione esterna del Parco, ed ha esteso ai territori interessati "speciali misure di tutela e soprattutto particolari divieti di caccia"; e ciò al fine di garantire, anche al di fuori dei confini del Parco, la migliore protezione delle specie faunistiche di maggiore interesse scientifico e naturalistico.

Nelle aree più marginali della citata zona di protezione esterna del Parco, è consentito, sotto forma di zone a gestione sociale o di aziende faunistico-venatorie, un parziale esercizio della attività venatoria che è disciplinata da appositi regolamenti.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente ha requisito la disponibilità delle parti di territorio più direttamente rilevanti ai fini della tutela. A ciò si è pervenuti mediante la stipula di specifici contratti di assunzione in gestione dei territori di alcuni Comuni del Parco, con i quali sono stati stabiliti, fra l'altro, i criteri di uso del suolo; nonchè i regimi differenziati di tutela e gestione delle varie zone, e, in particolare, delle zone A (Riserva Integrale) e B (Riserva Generale).

Nelle zone A, il cui territorio è fondamentalmente integro, è prevista la conservazione assoluta, con divieto di qualsiasi alterazione dell'ambiente. Nelle zone B, il cui territorio è ben conservato, sono possibili, sotto il controllo

dell'Ente Parco, le attività economiche tradizionali preesistenti (attività agrosilvopastorali).

Accanto alle zone A e B sono state individuate, inoltre, le zone C e D. Nelle zone C il cui territorio è antropizzato, pur se in forma contenuta, sono consentite, con l'approvazione e il controllo dell'Ente, oltre alle attività economiche tradizionali (agrosilvopastorali), le opere di miglioramento e di ripristino ambientale.

Le zone D, il cui territorio è largamente antropizzato, corrispondono in pratica agli insediamenti preesistenti, e comprendono i centri abitati dei Comuni dove è possibile la realizzazione, opportunamente disciplinata e regolamentata, di infrastrutture ricettive e attrezzature del Parco.

8.2. - Non sempre le attività economiche, anche rilevanti, impiantate nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sono sviluppate nel rispetto della normativa e dei vincoli posti a tutela del Parco stesso. La qualcosa ha reso necessaria, in caso di costruzione di manufatti, la regolarizzazione della situazione dal punto di vista amministrativo, mediante la procedura della sanatoria, dettando precise prescrizioni, che in alcuni casi hanno previsto anche la parziale demolizione delle strutture.

8.3. - Le azioni giudiziarie intraprese dall'Ente sono state diverse, e si sono rese necessarie per l'affermazione di importanti principi giurisprudenziali, interpretativi delle leggi e dei regolamenti del Parco, dai quali è venuto il riconoscimento dei poteri e delle competenze dell'Ente, soprattutto in campo urbanistico-territoriale e ambientale.

Tra le vertenze legali di maggior rilievo definitesi, si sottolinea quella relativa alla lottizzazione abusiva (realizzazione di n. 33 villette) in località "Cicerana" del comune di Lecce nei Marsi. Tale vertenza, instauratasi a seguito della decisa azione dell'Ente, è stata definita con sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 1987 grazie alla quale è stato possibile procedere all'abbattimento delle villette abusive.

Altra vertenza, sicuramente rilevante, è quella che nel 1989 ha portato alla chiusura di un'area di campeggio abusiva in Comune di Opi, e al riconoscimento a favore dell'Ente dei poteri e delle competenze in materia.